

1. ADEGUAMENTO SICUREZZE A LEGGI SUI LUOGHI DI LAVORO

Intervento sulla macchina, che, in base a una valutazione delle sue condizioni e del suo utilizzo effettuata dal cliente proprietario della macchina o da terzi da esso incaricati, ha come scopo l'adeguamento relativamente ai dispositivi di sicurezza e ad altri requisiti obbligatori in base alle leggi vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tale intervento di adeguamento può essere effettuato da XXX su richiesta del cliente o dal cliente.

2. OBBLIGHI DI XXX S.p.A.

A parte gli obblighi legali e contrattuali di XXX relativi al periodo di garanzia, il **responsabile degli interventi su una macchina dopo la sua prima messa in servizio presso il cliente, ovvero dopo il passaggio di proprietà effettivo**, è, in base agli obblighi derivanti dalla legislazione vigente in Italia sui luoghi di lavoro, il **cliente medesimo**, ovvero il datore di lavoro.

Anche in assenza di obblighi legali e nella eventualità di obblighi non noti, è comunque cautelativo per XXX assicurarsi di effettuare l'intervento di adeguamento delle sicurezze nel rispetto delle leggi vigenti sui luoghi di lavoro.

L'inadeguatezza di sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori potrebbe derivare da qualche requisito introdotto dalla legislazione sui luoghi di lavoro successivamente alla data di messa in servizio della macchina o da degradi della macchina.

La legislazione di riferimento, per giudicare lo stato delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori, l'eventuale necessità di adeguamento e, quindi, per definire gli interventi che è necessario / possibile effettuare, è:

- **Per macchine prive di marcatura CE** (perché messe in servizio prima del 1/1/95, data di entrata in vigore della Dir. Macchine a livello europeo, o perché messe in servizio in Italia senza marcatura CE prima del 21/9/96, data tardiva di entrata in vigore in Italia della Dir. Macchine recepita con DPR 459 del 24/7/96) l'Allegato V della legge 81/2008.
- **Per macchine dotate di marcatura CE:** Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione o altre direttive applicabili.
Se l'intervento di adeguamento relativo a sicurezze e/o ad altri requisiti obbligatori lo richiede, è necessario aggiornare la documentazione per l'utilizzo della macchina (manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici), tenendo conto, quindi, dei relativi costi.

3. DOPO L'INTERVENTO DI XXX IL CLIENTE RESIDENTE IN ITALIA INTENDE VENDERE LA MACCHINA AD ALTRO CLIENTE RESIDENTE IN ALTRO PAESE DELL'AREA CE

La vendita autonoma di una macchina da parte del cliente proprietario non comporta alcun obbligo legale per XXX.

Comunque, a scopo informativo e nella eventualità che vi sia la necessità di un supporto di XXX nei confronti del cliente venditore e/o del cliente acquirente, si riportano le seguenti considerazioni:

- **Per macchine prive di marcatura CE, perché messe in servizio prima del 1/1/95, data di entrata in vigore della Dir. Macchine a livello europeo**, data la vastità / eventuale non conoscenza della legislazione dei paesi interessati, **è cautelativo per il cliente venditore effettuare nella documentazione commerciale di vendita una richiesta al cliente acquirente di esistenza nel proprio paese di eventuali obblighi spettanti al venditore di una macchina usata**, derivanti dalla legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee sulla sicurezza delle macchine e dei luoghi di lavoro; la documentazione contenente detta richiesta può costituire un elemento a favore a fronte di eventuali contestazioni successive alla vendita.
Al cliente acquirente compete l'obbligo, in base alle leggi vigenti sui luoghi di lavoro, di allocare nel proprio stabilimento una macchina sicura e conforme agli altri requisiti obbligatori; è quindi necessario che il cliente acquirente effettui le opportune verifiche per l'accertamento non solo di eventuali degradi palesi (es. mancanza di un riparo, difetti dell'asservimento delle protezioni mobili interbloccate, indisponibilità di manuale di istruzioni / schemi elettrici . fluidici, ...), ma anche di eventuali degradi di tipo non evidente, ma comunque verificabili (es.: efficienza del circuito di protezione di terra); la legislazione di riferimento, per giudicare lo stato delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori è costituita dalle legislazioni nazionali che hanno recepito le direttive sulla

sicurezza delle attrezzature di lavoro (Direttiva 89/655 e successive integrazioni, ricodificata nella Direttiva 2009/104); per l'Italia il riferimento attuale è la legge 81/2008.

- **Nel caso particolare di macchine prive di marcatura CE, perché messe in servizio in Italia senza marcatura CE fra il 1/1/95, data di entrata in applicazione obbligatoria della Direttiva Macchine in tutti i paesi europei, e il 21/9/96, data tardiva di recepimento in Italia della Dir. Macchine, si ritiene che vi possano essere dei problemi nella vendita di una macchina usata del tipo in esame in uno di questi paesi dell'Area CE diverso dell'Italia.**

La soluzione legale sicura, se materialmente attuabile, è quella di effettuare la marcatura CE della macchina prima della sua vendita, ovviamente con il rispetto di: Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX.

- **Per macchine dotate di marcatura CE: il cliente venditore deve corredare la macchina usata, oltre che della Dichiarazione CE di Conformità, anche della documentazione per il suo utilizzo (manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici).**

Al cliente acquirente compete l'obbligo, in base alle leggi vigenti sui luoghi di lavoro, di allocare nel proprio stabilimento una macchina sicura e conforme agli altri requisiti obbligatori; è ovvio che le sole marcatura CE / Dichiarazione CE di Conformità non possono garantire la sicurezza e la conformità della macchina usata; sarà quindi necessario che il cliente acquirente effettui le opportune verifiche per l'accertamento non solo di eventuali degradi palesi (es. mancanza di un pannello dei protettori, difetti dell'asservimento delle protezioni mobili interbloccate, indisponibilità di manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici, ...), ma anche di eventuali degradi di tipo non evidente, ma comunque verificabili (es.: efficienza del circuito di protezione di terra).

La legislazione di riferimento, per giudicare lo stato delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori e l'eventuale necessità di adeguamento, è: Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione o altre direttive applicabili.